

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 05/02/2021

### FATTO

Il ricorrente, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF, premettendo che il proprio padre, di cui egli è coerede, e la propria madre (cointestataria del ricorso), in data 15/6/1988 sottoscrissero un Buono fruttifero postale della serie Q/P dell'importo nominale di £. 5.000.000.

Ha aggiunto che siffatto Buono reca sul retro un timbro che modifica unicamente i tassi di interesse intercorrenti tra il primo ed il ventesimo anno, ma che nessuna modifica correttiva è stata in esso apposta in ordine al rendimento dal ventunesimo anno, ab origine previsto nella misura bimestrale di £. 1.290.751.

Rilevato che in data 28/10/2018 era stata liquidata per il titolo in disamina la cifra complessiva di euro 28.176,76 (al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo), parte istante ha sostenuto che, in considerazione dei valori originari indicati nel titolo, residuava un'importante differenza in proprio favore, quantificata, sulla base della perizia prodotta in atti, in euro 23.140,80, al netto delle ritenute di legge.

Richiamato, pertanto, il principio del legittimo affidamento sulle risultanze letterali del Buono in questione, come riconosciuto dalla sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione e dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF, i ricorrenti hanno concluso chiedendo il riconoscimento della sopra indicata differenza in quanto ad essi dovuta.



Nelle sue controdeduzioni, presentate il 24/11/2020, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccependone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di un Buono sottoscritto nel 1988 e, quindi, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

Parte resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto che il BFP oggetto di vertenza apparteneva alla serie "Q/P", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che, in conformità al detto provvedimento normativo, esso era stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte del medesimo il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" (e "Q/P") è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12%.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nel titolo di cui si controverte e aveva, perciò correttamente riconosciuto, alla scadenza, alla parte ricorrente quanto per esso dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio del Buono, il ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserli usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui lo stesso effettivamente appartiene e, perciò, della misura dei tassi di interesse del detto titolo, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'intermediario ha, indi, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con repliche, trasmesse il 16/12/2020, parte istante ha contestato sia l'avversa eccezione di incompetenza temporale, rilevando che la vertenza in esame non aveva ad oggetto vizi genetici del rapporto, sia l'avversa eccezione di incompetenza per materia, citando al riguardo la decisione n. 5675/2013 del Collegio di Coordinamento ABF.

Anche nel merito, parte ricorrente ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo che nel timbro apposto sul retro del buono oggetto di ricorso, manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando, perciò, modificata l'originaria dicitura che prevede <<lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione>>.

Richiamata la normativa di riferimento e la giurisprudenza ordinaria pronunciata sulla questione oggetto di controversia, parte istante ha, conseguentemente, insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

## DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di un Buono fruttifero postale, emesso il 15/6/1988, e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Si controverte, in particolare, sulla correttezza del calcolo dei rendimenti del BFP in disamina per il periodo dal 21° al 30° anno.

Non è, invece, controversa tra le parti la legittimazione attiva del ricorrente quale erede di uno dei due originari contitolari del Buono (l'altra contitolare è, comunque, cointestataria del ricorso); e, d'altronde, il ricorrente, al fine di provare la sua qualità di erede legittimo ha prodotto la denuncia di successione del padre e una propria dichiarazione sostitutiva di notorietà che non è stata contestata dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

Ciò premesso, reputa il Collegio che, prima di esaminare il merito della vertenza che ci occupa, vadano necessariamente scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione del BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione del BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione del medesimo e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione del Buono in evidenza (cfr. sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P\*\*\*\*" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P\*\*\*\*" comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P\*\*\*\*" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede



espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.

Alla stregua del suesposto quadro normativo, va, pertanto, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della presente vertenza, osserva il Collegio che dall'analisi del BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", e di un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Ebbene, sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)"* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *"circostanza che nel corso della durata*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".*

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, parte ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto, in relazione al Buono oggetto di vertenza, gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo l'originario regolamento pattizio, fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

L'accoglimento dell'incoato ricorso, però, non può che essere qui solo parziale, in quanto parte istante, quantificando nella somma totale di euro 23.140,80, al netto delle ritenute di legge, la sua specifica richiesta di liquidazione della differenza dovutale, se per un verso impone a questo Collegio la limitazione del disposto accoglimento nei limiti della domanda, per altro verso sollecita un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell'ABF.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI